



Istituto Comprensivo Statale "A. Antonelli"

Via Vescovo Bovio 7/9 28043 Bellinzago Novarese (NO) tel. e fax 032198157

E-mail: segreteria@icantonellibellinzago.it Pec: noic813002@pec.istruzione.it - C. F. 4009490031

www.icantonellibellinzago.gov.it

Bellinzago Nov.se 23.01.2018

La Dirigente Scolastica

VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 01 giugno 2017 n. 374 concernente Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della Legge 3 maggio 1999 n. 124;

VISTO in particolare, l'art.13, comma 1, del predetto Regolamento, che rinvia ad un apposito art. 8 del Regolamento disciplina, in relazione agli effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro;

VISTO le Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. a.s. 2017/2018. prot. n. 37381 del 29 agosto 2017

VISTO il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dalla Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo di Bellinzago N.se in data 18.09.2017 prot. n. 3928 con il sig. Daniele Vandoni per l'insegnamento di Matematica e Scienze (classe di concorso A28 codice SIDI, A-28 codice ufficiale) scuola secondaria di I grado per n.18 ore settimanali fino al 31.08.2018;

VISTO le dimissioni volontarie presentate dal docente Daniele Vanoni in data.19.01.2018 prot. 209

ESAMINATA la documentazione prodotta dal docente indicato, ed accertato che la stesso rientra nell'art. 13 del Regolamento che disciplina anche la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro;

CONSIDERATO che le dimissioni presentate dal docente Vandoni Daniele in data 19.01.2018 prot.n. 209 al presente Istituto non rientrano nella fattispecie dell'abbandono sanzionabile, ovvero esclusione dalle graduatorie triennio 2017/2020 ai sensi del sopra citato articolo del Regolamento;

VISTO l'art. 25 comma 4 lett. c del CCNL/2007 indica esplicitamente che, per il personale a tempo determinato, il contratto deve avere una data di inizio e di fine del rapporto di lavoro.

VISTO l'art.25 al comma 5 che indica che "Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. E' comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto;

CONSIDERATO che il docente per l'anno scolastico in corso a.s. 2017/2018 non potrà essere destinatario di altro contratto di lavoro a tempo determinato da sottoscrivere con altre Istituzioni scolastiche anche se collocato in posizione utile per l'assegnazione di una eventuale supplenza ;

CONSIDERATO che condizione essenziale e tassativa di tale procedura è che la scuola comunichi immediatamente al sistema informativo al fine di assumere a sistema e di rendere fruibili per le altre scuole le situazioni aggiornate caratterizzanti la disponibilità o meno degli aspiranti a supplenza.

DECRETA

- 1) che a causa delle dimissioni volontarie **viene risolto** il contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto in data 18.09.2017 prot. n. 3928, tra il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Bellinzago N.se "Antonelli" e il docente di scuola secondaria di I grado Daniele Vandoni, nato a

Novara il 22/03/1976 (C.F. VNDDNL76C22F952F) con decorrenza giuridica ed economica del 18.09.2017 per n.18 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo di Bellinzago N.se (NO)

- 2) che il docente Daniele Vandoni a Novara il 22/03/1976 (C.F. VNDDNL76C22F952F) per il corrente anno scolastico 2017/2018 **non potrà stipulare** contratto a tempo determinato con altre Istituzioni scolastiche anche se collocato in posizione utile per l'assegnazione di supplenza per le discipline per cui lo stesso è inserito nelle graduatorie di Circolo o di Istituto, ovvero: A028 Matematica e Scienze; A050 ,Scienze naturali, chimiche e biologiche, A051 Scienze, tecnologie e tecniche agrarie, A034 Scienze e tecnologie chimiche, A060 Tecnologia nella scuola secondaria di I grado
- 3) che il servizio prestato in questa istituzione scolastica in riferimento al contratto di lavoro a tempo determinato su indicato sarà utile ai fini giuridici ed economici per il periodo dal. 18/09/2017 a al 24/01/2018 per n.18 ore settimanali;

Avverso il seguente procedimento è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione del giudice Lavoro, ai sensi dell'art. 63 del DLgs 30/03/2001 n.165.

La Dirigente Scolastica
Silvana Romeo
documento firmato digitalmente

Al Docente Daniele Vandoni c/o sua residenza

Alla RTS per gli atti di competenza

All'UST

Ai Dirigenti Scolastici

Alle OO.SS.

All'albo –

Al Sito web